



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

adottato dal Consiglio dell'Ordine in data 20 maggio 2025 con delibera n. 033/2025

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Procedimento disciplinare e competenze dell'Ordine

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto oggetto di segnalazione per le azioni od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, attuativo di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute 23 ottobre 2024, n. 172.
3. La competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.
5. Il presente Regolamento non si applica per l'irrogazione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità, di cui all'art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
6. Il procedimento disciplinare non potrà durare più di 120 giorni dal momento della notifica della ricezione di segnalazione alla persona interessata, così come disposto dall'art. 6 del presente regolamento e dall'art. 2 della L. 241/90, salvo proroghe su richiesta dell'iscritto per esigenze legate alla difesa.

Art.2 - Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell'atto recante l'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione, interrompe la decorrenza del termine prescrizione.



6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono trasmesse mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni (quali la residenza), detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "**Pubblicità legale**" del sito dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di dieci giorni.
7. L'utilizzo di un indirizzo PEO – Posta Elettronica Ordinaria è consentito solo con non iscritti all'Albo e in casi eccezionali su autorizzazione del possessore.

Art. 3 - Astensione e ricusazione

1. Ogni componente del Consiglio dell'Ordine e dell'Ufficio Istruttorio ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore del segnalato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
 - b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro del segnalato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il segnalato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - d) se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
 - e) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
 - f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero/o dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
3. Il Consiglio, esaminate le motivazioni di astensioni e ricusazioni, verificata la sussistenza del numero legale, procede coi lavori escludendo dall'Aula il Consigliere o i Consiglieri che hanno richiesto l'astensione per i motivi di incompatibilità sopra indicati o che sono stati ricusati per motivi provati di incompatibilità.
4. Se l'astensione o la ricusazione riguardano il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.
5. In caso di astensione o ricusazione della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ordine territoriale, o nei casi previsti dall'art. 4 comma 4 del DPR 221/2005, la funzione disciplinare sarà svolta dal Consiglio dell'Ordine territoriale viciniore, intendendo quello la cui sede legale è fisicamente più vicina alla sede legale del Consiglio ricusato o astenuto.



Capo II - UFFICIO ISTRUTTORIO

Art. 4 - Fase preliminare

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, separa la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, così come prescritto dall'art.13 comma 1 del Decreto del Ministero della Salute n.172/2024.
2. Dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio svoltesi secondo le norme previste dal D.M. 172/2024, è costituito l'Ufficio Istruttorio, composto da 5 membri:
 - almeno uno deve essere iscritto alla sezione B dell'albo
 - almeno un componente deve essere estraneo alla professione ed essere in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto o avvocato
 - gli altri membri sono nominati dal consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'albo sezione A che non siano componenti del consiglio stesso
 - tra questi ultimi è nominato il coordinatore dell'Ufficio Istruttorio
3. Criteri di individuazione dei componenti dell'Ufficio Istruttorio:
 - Ex Consiglieri
 - Ex Componenti delle commissioni deontologiche
 - Attuali o ex componenti della Commissione deontologia del CNOP
 - Docenti di Deontologia e/o Etica professionale
 - Professionisti con esperienza in Comitati Etici e/o Bioetici
 - Professionisti coinvolti in attività di ricerca documentabile e/o con pubblicazioni inerenti ai temi etici e/o deontologici.
4. I membri dell'Ufficio Istruttorio sono scelti dal Consiglio e incaricati con nomina.
5. Per il funzionamento, si applicano le seguenti disposizioni:
 - Per il componente estraneo alla professione con competenze giuridiche il Consiglio dell'Ordine valuta l'opportunità di nominare un consulente con funzione esclusiva per l'Ufficio Istruttorio.
 - Per il rappresentante della sezione B si procede con nomina e nel caso di mancanza di rappresentanti della sezione B, ovvero in caso di astensione o ricasazione del rappresentante della sezione B, l'Ufficio opera composto esclusivamente dagli appartenenti A.
 - Il compenso da attribuire ai componenti dell'Ufficio Istruttorio è definito dal Consiglio dell'Ordine (secondo il Regolamento interno)

Art. 5 - Compiti e funzionamento dell'Ufficio Istruttorio

1. Il procedimento disciplinare può essere attivato sulla base degli esposti ricevuti dall'Ordine o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio, del Presidente del Consiglio dell'Ordine o d'ufficio, qualora si sia venuti a conoscenza di fatti potenzialmente rilevanti ai fini disciplinari.
2. La Segreteria formalizza e protocolla l'esposto o le eventuali richieste, trasmettendole tempestivamente al Presidente del Consiglio e al Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, caricando il materiale ricevuto su piattaforma Teams nel canale dedicato all'Ufficio Istruttorio. Qualora la segnalazione di presunta violazione sia riferita a un iscritto ad altro Ordine si procede a trasmettere la segnalazione al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.
3. L'Ufficio Istruttorio è convocato dal Coordinatore (anche in modalità online su piattaforma Teams) ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, fatte salve le ipotesi in cui singoli atti siano specificamente delegati dal Coordinatore a uno o più componenti dell'Ufficio stesso.
4. L'Ufficio Istruttorio procede entro 30 giorni a un primo esame della documentazione ricevuta e compie gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, invitando il professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito dell'istruttoria trasmette al Consiglio in forma scritta la



richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare, formulando in tal caso anche i possibili profili di addebito.

5. La richiesta motivata dell'Ufficio Istruttorio viene votata a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Coordinatore U.I. vale doppio.
6. Di ogni riunione e audizione dell'Ufficio Istruttorio viene redatto apposito verbale. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività dell'Ufficio Istruttorio, non sono pubblici e sono depositati nel fascicolo del procedimento disciplinare. Il segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dal Coordinatore U.I.
7. L'esame e la valutazione delle segnalazioni di presunta violazione disciplinare sono trattati seguendo l'ordine cronologico di ricezione. Il Presidente o il Consiglio possono richiedere all'Ufficio Istruttorio la trattazione prioritaria di alcune segnalazioni per motivi di particolare urgenza.

Art. 6 - Accertamenti preliminari, audizione istruttoria e difensori

1. L'Ufficio Istruttorio procede con gli accertamenti necessari per verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare.
2. L'Ufficio Istruttorio dispone che la Segreteria dell'Ordine invii all'iscritto oggetto di segnalazione, con pec, copia integrale della documentazione ricevuta di presunto illecito; tale comunicazione conterrà anche l'invito a presentare i chiarimenti o osservazioni in merito alla segnalazione stessa, per iscritto e nel termine ordinario di giorni trenta, espressamente avvertendo che tale comunicazione è atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.
3. Ove l'Ufficio Istruttorio ritenga di procedere anche all'audizione dell'iscritto, la convocazione per l'audizione istruttoria deve essere inviata almeno venti giorni prima della data prevista per l'audizione stessa e deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto di accertamento con l'avvertimento che l'iscritto ha facoltà:
 - a) di avvalersi dell'assistenza di un solo difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Albo degli Psicologi;
 - b) di non presentarsi all'audizione, ma con avviso che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria proseguirà comunque;
 - c) di visionare ed estrarre copia degli atti e di inviare memorie e documenti nel termine di giorni cinque prima della data fissata per l'audizione istruttoria.
4. In caso di mancata presentazione all'audizione, se adeguatamente giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data.
5. La nomina di nuovi difensori si considera, anche nel prosieguo del procedimento, senza effetto finché l'iscritto non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti.
6. Ove l'iscritto ne faccia espressa richiesta, l'audizione istruttoria può tenersi anche da remoto, tramite piattaforma fornita dal Consiglio dell'Ordine e, in tal caso, il relativo verbale viene sottoscritto solo dai componenti dell'Ufficio Istruttorio presenti.
7. Le audizioni istruttorie non possono essere audio-registrate se non con il consenso di tutti i partecipanti, sia che esse si svolgano in presenza ovvero da remoto.
8. Terminata la fase istruttoria, l'Ufficio Istruttorio procede alla votazione per l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare, di cui si redige nota scritta da inviare al Consiglio (come indicato dall'art.5 comma 5 del presente Regolamento).

Art. 7 - Richiesta motivata di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare

1. La richiesta motivata di archiviazione, redatta dall'Ufficio Istruttorio, deve contenere:
 - a) le generalità dell'iscritto;
 - b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito;
 - c) la descrizione sintetica dei motivi della richiesta di archiviazione;
 - d) la data;



- e) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.
2. La richiesta motivata di apertura del procedimento disciplinare, redatta dall'Ufficio Istruttorio, deve contenere:
- a) le generalità dell'Isritto;
 - b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito;
 - c) la descrizione sintetica dei comportamenti contestati all'Isritto;
 - d) le fonti di prova che sono state acquisite;
 - e) le violazioni degli articoli del Codice Deontologico ipotizzate;
 - f) la data;
 - g) l'indicazione dei possibili profili di addebito
 - h) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.
3. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare viene prima inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e quindi illustrata dal Coordinatore, ovvero da uno dei componenti dell'Ufficio dallo stesso delegato, al Consiglio riunito in seduta a cui possono partecipare, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine.



Capo III - ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 8 - Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevuta dall'Ufficio Istruttorio la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento, convoca il Consiglio in seduta disciplinare non aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.
2. Alla seduta, il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, ovvero un componente dell'Ufficio Istruttorio dallo stesso delegato, illustra la richiesta motivata di archiviazione o di apertura e può fornire, a richiesta del Presidente o dei Consiglieri, precisazioni in merito, ma non partecipa alla deliberazione del Consiglio su tale richiesta.

Art. 9 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
4. Ove il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella Sezione B dell'Albo. In caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo sia almeno pari a tre.
5. In mancanza di Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo, giudica il Consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla Sezione B del Consiglio vicinore, giudica il Consiglio al quale appartiene l'iscritto oggetto di segnalazione, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.

Art. 10 - Verbale del Consiglio in sede disciplinare

1. Il verbale della seduta del Consiglio disciplinare è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Il verbale, così come la seduta di Consiglio in sede disciplinare, non è pubblico. È redatto in forma riassuntiva e deve contenere: a) la data della seduta; b) il numero dei componenti del Consiglio presenti; c) la menzione della richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare formulata ed illustrata dall'Ufficio Istruttorio; d) l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, del segnalato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; e) le dichiarazioni rese dai presenti; f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Art. 11 - Apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare

1. Qualora il Consiglio dell'Ordine non ritenga sufficientemente istruita la fattispecie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione motivata, un supplemento di istruttoria da parte dell'Ufficio Istruttorio, indicando gli approfondimenti ulteriori ritenuti necessari.



2. All'esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare e nomina quale **Consigliere Relatore** uno dei propri componenti.

3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre la fase dibattimentale del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:

- a) le generalità del segnalato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
- b) l'**indicazione dei fatti** dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'**indicazione delle violazioni** che si ritiene possano essere state commesse, eventualmente, integrando le contestazioni già mosse all'Interessato dall'Ufficio Istruttorio;
- c) l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
- d) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, con l'avvertimento che, qualora il segnalato non si presenti, si procederà in sua assenza;
- e) la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo le regole di cui al precedente art. 11 comma 6, di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di presentare memorie, documenti, questioni preliminari e istanze istruttorie entro il termine perentorio di giorni cinque prima della data dell'udienza fissata;
- f) la nomina del Consigliere Relatore e del Responsabile del procedimento.

All'iscritto segnalato è inviata comunicazione via pec delle decisioni assunte dal Consiglio, allegando copia della delibera approvata.

Art. 12 - Sospensione del procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperta la fase dibattimentale del procedimento disciplinare, in qualsiasi momento può disporre la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. Il procedimento disciplinare è sospeso anche in caso di cancellazione dall'Albo del professionista segnalato. La cancellazione interrompe il termine di prescrizione dell'azione disciplinare e il procedimento prosegue avanti al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista all'Albo degli Psicologi.

3. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 13 - Formalità di apertura – Costituzione delle parti

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Si tengono di norma presso la sede dell'Ordine medesimo.

2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la regolare costituzione del segnalato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.

4. Quando il segnalato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 11, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della convocazione.

5. Quando risulta che l'assenza del segnalato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'iscritto oggetto di segnalazione.

6. Quando il segnalato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine ne dichiara la contumacia e dispone di procedere in sua assenza.



Art. 14 - Questioni preliminari

1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità della delibera di contestazione e convocazione, la nullità della comunicazione di quanto deliberato e la nullità degli atti di istruttoria preliminare compiuti dall'Ufficio Istruttorio avanzate nel termine di cui all'art.11, comma 3, lettera e) sono illustrate e discusse dal segnalato o dal suo difensore come primo atto in sede di udienza. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio parere. Non sono ammesse repliche.
3. Il Consiglio dell'Ordine può decidere le questioni preliminari immediatamente ovvero unitamente al merito.
4. All'esito delle attività descritte, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e, direttamente o con delega, dà lettura delle contestazioni a carico del segnalato.

Art. 15 - Le sedute e la fase istruttoria dibattimentale

1. Nel corso della seduta il **Consigliere Relatore** espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie avanzate dal segnalato.
2. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.
3. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte dell'Ufficio Istruttorio. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti ritenuti necessari.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.
5. Se nel corso della seduta, il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di segnalazione del presunto illecito, ovvero emergono elementi che possono configurare una nuova ipotesi di illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica al segnalato, contestualmente fissando nuova udienza e concedendo nuovi termini a difesa (ex [art.11, comma 3, lettera e](#)).
6. Qualora, per qualsiasi motivo, in pendenza del procedimento, muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti precedentemente.
7. Le comunicazioni al segnalato assente vengono effettuate così come previsto all'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

Art. 16 - Discussione e decisione

1. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, sentito il Procuratore della Repubblica, se presente, l'iscritto segnalato o il suo difensore espongono la difesa.
2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.
3. La decisione sui temi indicati dal Presidente viene discussa e deliberata in "Camera di Consiglio". Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità, in forma palese o segreta, iniziando dalla più favorevole. Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali ovvero i componenti giuridici dell'Ufficio Istruttorio.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, pervenire alla decisione, il Consiglio dell'Ordine, senza obbligo di comunicazione al segnalato assente, rinvia ad altra seduta il prosieguo dei lavori della



“Camera di Consiglio”; seduta a cui possono partecipare solo i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente seduta.

5. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all’Iscritto l’esito del provvedimento, la cui motivazione dovrà essere depositata alla Segreteria dell’Ordine entro il termine ordinario di sessanta giorni e trasmessa nei modi previsti. Il dispositivo contiene anche l’indicazione del termine per l’impugnazione innanzi al Tribunale competente per territorio.

6. Nei casi di particolare complessità che comportano il rinvio della seduta, il dispositivo è depositato presso la segreteria dell’Ordine entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla data della decisione e trasmesso nei modi previsti dall’art. 2.

Art. 17 - Requisiti e comunicazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’Iscritto;
 - b) esposizione dei fatti;
 - c) svolgimento del procedimento;
 - d) motivazione;
 - e) decisione;
 - f) data della pronuncia;
 - g) avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione dall’Iscritto, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Le decisioni sono comunicate all’Iscritto e al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nei modi previsti dall’art. 2, entro venti giorni dall’approvazione del verbale della seduta disciplinare.

Art. 18 - Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell’art. 26 della legge n.56/1989, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l’**avvertimento**, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo ai doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
 - b) la **censura**, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio;
 - c) la **sospensione** dall’esercizio professionale;
 - d) la **radiazione** dall’Albo.
2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio può comminare all’Iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 19 - Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l’impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l’impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all’interessato nei modi previsti all’art.2.

Art. 20 - Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione “**Pubblicità legale**” del sito dell’Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all’Albo. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni cinque.
2. I provvedimenti sanzionatori e l’atto di archiviazione sono raccolti nell’archivio dedicato ai procedimenti disciplinari gestito dall’Ordine.



Art. 21 - Astensione e Ricusazione

1. Il componente dell'Ufficio Istruttorio o il Consigliere dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al Procedimento disciplinare e può essere ricusato nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'Iscritto segnalato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia di presunto illecito disciplinare;
 - b) se è in relazione di coniugio, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro del segnalato o del soggetto che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con il segnalato ovvero con il soggetto che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - d) se ha deposto o potrebbe essere chiamata a deporre nel procedimento come persona informata dei fatti;
 - e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
2. L'astensione o la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto o con dichiarazione a verbale, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
3. Sull'astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato, decide immediatamente in Camera di Consiglio, allo stato degli atti, senza la presenza di detto componente. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo; se riguarda il Consigliere Segretario, questi viene sostituito dal Consigliere più giovane; se riguarda il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, questi viene sostituito dal Componente più anziano per iscrizione all'albo.

Art. 22 - Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. La proposizione dell'azione ha effetto sospensivo dell'efficacia del procedimento disciplinare.
3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.
4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 23 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. *Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione consigliare ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.*
2. *I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.*